	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 1718/AMB del 24/08/2016 STINQ - PN/AIA/96

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 4.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società KOLLANT S.R.L., sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto che, in riferimento al BREF comunitario "Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals" dell'agosto 2006, la Società Kollant S.r.l. ha dichiarato che non risultano presenti BAT applicabili al processo produttivo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti

regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1066 del 3 giugno 2015, con il quale la Società KOLLANT S.R.L. con sede legale in Padova, via Trieste, 49/53, identificata dal codice fiscale 03346320967 (di seguito indicata come Gestore), è stata autorizzata all’esercizio dell’installazione di cui al punto 4.4, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 72;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 560 del 23 marzo 2016, con il quale è stata aggiornata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1066/2015;

Vista la nota prot. n. 25085/P/GEN/PRA_AUT del 26 luglio 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 27 luglio 2016 con protocollo n. 18221, con la quale ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato che a seguito della verifica ispettiva effettuata presso l’installazione del Gestore nei giorni 23 e 24 giugno 2016, sono state riscontrate delle incompletezze nell’ Allegato 3 “Piano di Monitoraggio e Controllo”, al decreto n. 1066/2015 e ha proposto le opportune modifiche da apportare al Piano di Monitoraggio stesso;

Ritenuto di accogliere la proposta di ARPA e di procedere, conseguentemente, alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1066 del 3 giugno 2015, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 560 del 23 marzo 2016;

DECRETA

E’ modificata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1066 del 3 giugno 2015, come aggiornata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 560 del 23 marzo 2016, rilasciata a favore della Società KOLLANT S.R.L. con sede legale in Padova, via Trieste, 49/53, identificata dal codice fiscale 03346320967, per l’esercizio dell’installazione di cui al punto 4.4, dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 72.

Art. 1 – Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale

1. L’ Allegato 3 al decreto n. 1066 del 3 giugno 2015, è sostituito dall’Allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1066/2015 e n. 560/2016.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Kollant S.r.l., al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al CATO "Occidentale", al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO 3

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Ditta.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 12 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e AAS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, AAS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Società KOLLANT S.R.L.	Winand Rose
Società terza contraente	Come da comunicazione della società	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

inquinanti	E1 E2 E3 E4 E5	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
Polveri totali	X		triennale	Metodiche e priorità indicate in art. 271 comma 17 - D.Lgs. 152/06
Rame e composti	X		triennale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Scrubber+Filtro a maniche	- pompe - sonda livello - nebulizzatori - maniche filtranti (sostituzione con frequenza almeno biennale) - componenti elettriche, motori, elettrovalvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - sonda livello - perdita di carico - cicli pulizia - usura filtri - rumorosità accoppiamento	settimanale	registro informatico

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E2 E3 E4	Filtro a maniche	- componenti elettriche ed elettroniche - motore - coclea - valvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) - maniche filtranti (sostituzione con frequenza almeno biennale)	- funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - perdita di carico - cicli pulizia - usura filtri - rumorosità accoppiamento	settimanale	registro informatico
E5	scrubber	- pompe - sonda livello - nebulizzatori - componenti elettriche, motori, elettrovalvole - (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - sonda livello - rumore	settimanale	registro informatico
E6, ESR1, ESR2, ESR3, ESR4	Filtri a cartucce	- cartucce filtranti (sostituzione con frequenza almeno annuale)	Perdita di carico	semestrale	registro informatico

Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, e comunque entro sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Rifiuti

La Società dovrà effettuare la caratterizzazione annuale dei rifiuti prodotti.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 4 e 5 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 4 – Controlli sui macchinari

Macchina Impianto Sistema	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione e frequenza	Registrazione
Linea 60 Linea 70 Linea 80	- Stato generale impiantistica - strumenti controllo - rumorosità	- Controllo e Manutenzione secondo procedura aziendale e indicazioni dei produttori dei componenti	Registrazione su modulistica interna
Apparati di trattamento emissioni	Come tab. 3	Come tab. 3	Come tab. 3
Recipienti a pressione	- Stato generale, corrosioni - Dotazioni di sicurezza, controllo e uso	- Controlli periodici su apparecchi a pressione, secondo specifica cadenza prevista da disposti di Legge - efficienza strumenti di controllo, giornaliera - efficienza valvola/e di sicurezza secondo specifica cadenza prevista da disposti di Legge - dispositivi automatici di scarico condensa , controllo giornaliero, efficienza spurgo a mano giornaliera	Registrazione su modulistica interna delle operazioni ordinarie Registrazione su libretto recipiente a pressione verifiche periodiche a cura di Inail o organismo notificato

Tab. 5– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Linea 60 Linea 70 Linea 80	manutenzione secondo modalità indicate dal produttore degli apparati, secondo riscontro di anomalia o usura	manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore degli apparati, secondo esiti di controllo, secondo prassi aziendale in fermata impianto	Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)
Filtri su emissione E1 E2 E3 E4	- Sostituzione media filtranti - Svuotamento contenitore polveri	- sostituzione media filtranti con frequenza almeno biennale ed in ogni caso a rottura - Svuotamento contenitore polveri quando necessario	
Scrubber	-svuotamento del serbatoio e lavaggio	- Annuale o in corrispondenza a fermata per guasto	

Controlli sui punti critici

Nella tabella 6 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 6- *Punti critici degli impianti e dei processi produttivi*

Descrizione	Origine	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	registrazione
Piazzali adibiti ad attività di stoccaggio e movimentazione di materiali	- Emissioni diffuse in fase di carico silos - Colaticci in aree di posa dei contenitori di stoccaggio rifiuti	- Tenuta connessioni tra mezzo di trasporto e silos - Controllo efficienza cartucce filtrati (come tab.3) - Utilizzo contenitori stagni - Pulizia piazzali tramite motoscopa	Verifica visiva del responsabile tecnico dell'impianto o suoi delegati	giornaliera	Registrazione su modulistica interna

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 7 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 7 – *Are di stoccaggio*

Struttura contenim.	Contenitore		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Contenitori di stoccaggio dei rifiuti	Verifica visiva del responsabile tecnico impianto	giornaliera	Registrazione su modulistica interna
Vasca interrata di contenimento delle acque reflue di processo	Verifica integrità	annuale	Registrazione su modulistica interna

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 8 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 8- *Monitoraggio degli indicatori di performance*

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo elettrico per unità di prodotto	MWh/kg		Frequenza monitoraggio annuale	Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)
Consumo gas per unità di prodotto	mc/kg			
Consumo acqua per unità di prodotto	mc/kg			
Produzione di rifiuti per unità di prodotto	kg/kg			

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 9, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.


Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 9

Tab . 9 - *Attività a carico dell'Ente di controllo*

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata	Totale interventi nel periodo di validità del Piano (dodici anni)
Visita di controllo in esercizio	3 anni	Emissioni in atmosfera	4
		Rifiuti	
		Clima acustico	

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/96

Decreto n° 560/AMB del 23/03/2016

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 4.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società KOLLANT S.R.L., sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto che, in riferimento al BREF comunitario "Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals" dell'agosto 2006, la Società Kollant S.r.l. ha dichiarato che non risultano presenti BAT applicabili al processo produttivo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1066 del 3 giugno 2015, con il quale la Società KOLLANT S.R.L. con sede legale in Padova, via Trieste, 49/53, identificata dal codice fiscale 03346320967 (di seguito indicata come Gestore), è stata autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto 4.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 72;

Vista la nota del 10 dicembre 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 14 dicembre 2015, acquisita dal Servizio competente il 14 dicembre 2015 con protocollo n. 32036, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- sostituzione della pressa della linea 70 con l'inserimento di un nuovo estrusore (linea 60);
- installazione di un nuovo generatore di calore, alimentato a gas metano, della potenzialità di 317 kW a supporto della nuova pressa M1 (già siglata Linea 60) le cui emissioni saranno convogliate al nuovo camino EPS15;
- sostituzione della vasca interrata di raccolta reflui da 14mc con una nuova vasca in acciaio inox, avente capacità volumetrica pari a 28mc, che verrà posta all'interno di una vasca in cls prefabbricato;

Vista la nota prot. n. 32684 del 18 dicembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 10 dicembre 2015, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio NIP, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 143 del 7 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, ha ritenuto non necessaria la procedura di screening relativamente alle modifiche comunicate con la citata nota del 10 dicembre 2015;

Vista la nota prot. n. 1290/P/GEN/PRA_AUT del 15 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente – SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali ha chiesto integrazioni documentali relativamente al sistema degli scarichi e alla situazione impiantistica delle linee 60 (estrusore) e 70 (pressa);

Vista la nota prot. n. 1362 del 22 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Gestore la sopra menzionata nota di ARPA del 15 gennaio 2016, al fine di dare riscontro alle richieste dell'Agenzia regionale medesima ed ha sospeso il termine di cui all'articolo 29-nonies, del decreto legislativo 152/2006, fino al ricevimento della documentazione integrativa;

Vista la nota prot. n. 3984 del 26 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 27 gennaio 2016 con protocollo n. 1731, con la quale la Provincia di Pordenone ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche comunicate dal Gestore in data 10 dicembre 2015;

Visto che:

1) con nota datata 1 febbraio 2016, trasmessa a mezzo PEC in data 3 febbraio 2016, acquisita dal Servizio competente il 3 febbraio 2016 con protocollo n. 2710, il Gestore ha dato solo parzialmente riscontro alla richiesta integrativa di ARPA, omettendo di inviare la planimetria P2 relativa al sistema degli scarichi;

2) con nota prot. n. 3516 del 9 febbraio 2016 il Servizio competente ha chiesto al Gestore di integrare la documentazione già trasmessa con la nota del 1 febbraio 2016, con la planimetria illustrativa del sistema degli scarichi;

3) con nota datata 10 febbraio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3634, il Gestore ha trasmesso la planimetria mancante;

Vista la nota prot. n. 3890 del 15 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio NIP, la documentazione integrativa fornita dal Gestore con le note dell'1 e 10 febbraio 2016;

Vista la nota del 7 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC in data 8 gennaio 2016, acquisita dal Servizio competente l'8 gennaio 2016 con protocollo n. 228, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica non sostanziale:

- installazione di un impianto di recupero polveri a supporto della nova linea 60 le cui emissioni saranno collettate ed convogliate all'esistente punto di emissione in atmosfera E1;

Vista la nota prot. n. 571 del 12 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 7 gennaio 2016, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio NIP, comunicando che la modifica sopra menzionata è da ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 240/16 del 18 febbraio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 4522, con la quale il Consorzio NIP, ha comunicato che non sono previsti ed indicati scarichi di acque reflue industriali confluenti nella condotta consortile e che pertanto non ha competenze per il rilascio di pareri o autorizzazioni in merito alle modifiche comunicate dal Gestore;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1066 del 3 giugno 2015;

DECRETA

E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1066 del 3 giugno 2015, rilasciata a favore della Società KOLLANT S.R.L. con sede legale in Padova, via Trieste, 49/53, identificata dal codice fiscale 03346320967, per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 4.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 72.

Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L' Allegato 2 al decreto n. 1066 del 3 giugno 2015, è sostituito dall'Allegato 2 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 1066/2015.
2. Il presente decreto è trasmesso alla Società Kollant S.r.l., al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al CATO "Occidentale", al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO 2

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 per l'adeguamento alle disposizioni del D.lgs 46/2014, viene rilasciata alla Società KOLLANT s.r.l. di produzione di prodotti fitosanitari e biocidi sito in via Ponte Giulio n.72 nel Comune di MANIAGO, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera a cui si applicano i seguenti limiti di emissione:

punti di emissione	
E1 (aspirazione reparto miscelazione granuli e polveri)	
E2 (aspirazione reparto confezionamento granuli)	
E3 (aspirazione reparto confezionamento polveri)	
E4 (aspirazione reparto produzione pellet)	
E5 (aspirazione polveri da essiccatoi di granuli lumachicidi)	
Sostanze	Limiti
Polveri totali	5 mg/Nmc
Rame e sui composti espressi come Cu	2,5 mg/Nmc

È altresì autorizzato il seguente punto di emissione in atmosfera

punto di emissione	
E6 (silos di stoccaggio inerti)	
Sostanze	Limiti
Polveri totali	10 mg/Nmc

Per il punto di emissione in atmosfera E6 la Società effettui un autocontrollo nelle più gravose condizioni di esercizio entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di AIA. Per gli anni successivi la Società è esonerata dall'effettuare i controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettui correttamente operazioni di manutenzione previste dal PMC.

Sono altresì presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

Punto di emissione	Descrizione	Note
EPS1	Impianto termico civile con PTN di circa 60 KW a metano	Non soggetto a autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c. 1.
EPS2	Impianto termico civile con PTN di circa 400 KW a metano	
EPS3	Impianto termico civile con PTN di circa 70 KW a metano	
EPS6 – EPS 13	Generatori aria calda per reintegro aria aspirata con PTN complessiva di circa 480 KW a metano	
EPS4 – EPS5	Impianti di combustione con PTN complessiva di circa 1500 kW a metano	Non soggetti a autorizzazione ai sensi dell'art. 271 c. 1 (allegato IV – parte I impianti di combustione)
EPS 15	Impianto di combustione con PTN complessiva di circa 317 kW a metano	
EPS 14	Sala compressori	Non soggetto a autorizzazione ai sensi del Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 viste le definizioni di "inquinamento atmosferico" ed "emissione" di cui all'art. 268, comma 1, lettere a) e b).
ESR1, ESR2, ESR3, ESR4	Silos farinacei	Non soggetti a autorizzazione ai sensi dell'art. 271 c. 1 (allegato IV – parte I).

Prescrizioni per la messa a regime del camino E1

- a) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto modificato (punto di emissione E1) la Società deve darne comunicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- b) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in novanta giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime dell'impianto.
- c) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

Prescrizioni per tutti i punti di emissione in atmosfera

1. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - a. il posizionamento delle prese di campionamento;
 - b. l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
2. tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza di AIA.

Prescrizioni per la riduzione delle emissioni diffuse

1. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e/o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di odori.

SCARICHI IDRICI

Nello stabilimento non sono presenti scarichi di acque industriali.

Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche avviene tramite il pozzetto S1 collegato al collettore consorziale della fognatura di via Ponte Giulio 72.

RUMORE

Nelle more dell'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Maniago, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

A seguito dell'approvazione della zonizzazione acustica lo stabilimento dovrà essere adeguato alle disposizioni del PCCA.

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

POSTE ITALIANE

AGENZIA/UFFICIO: MONTELEONE VALE PROV. PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: KOLLANT SRL; NOME; DATA DI NASCITA; SESSO M o F; COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE; PROV.; CODICE FISCALE: 03346320967

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; NOME; DATA DI NASCITA; SESSO M o F; COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE; PROV.; CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: TI6; 7. COD. TERRITORIALE (*); 8. CONTENZIOSO; 9. CAUSALE: PA; 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Table with 4 columns: 11. CODICE TRIBUTO (456T), 12. DESCRIZIONE (*): IMPOSTA DI BOLLO, 13. IMPORTO: 16,00, 14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)


SEDICI,00


ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

Table with columns: DATA (16/03/2016), CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE (AZIENDA: 4601, CAB/SPORTELLO: 12500)

Postmark area containing: 91/146 03 16-03-16 R3; 0130 €*16,00*; F2YV 0130 €**;



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/96

Decreto n° 1066/AMB del 03/06/2015

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 4.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società KOLLANT S.R.L., sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto che, in riferimento al BREF comunitario "Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals" dell'agosto 2006, la Società Kollant S.r.l. ha dichiarato che non risultano presenti BAT applicabili al processo produttivo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti

regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

AUTORIZZAZIONI SETTORIALI DA SOSTITUIRE

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1054 del 7 giugno 2006, con il quale è stata autorizzata la realizzazione dell'impianto di produzione fitofarmaci tra cui formulati topicidi, lumachicidi, formulati in polvere (fungicidi ed insetticidi), da installarsi in Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, Zona Industriale NIP, da parte della Società L.I.F.A. S.R.L. con sede legale in Padova, Piazza Petrarca, 7;

Vista la Determinazione del Settore Ecologia - Qualità dell'Aria, della Provincia di Pordenone n. 3090 del 23 dicembre 2010, con la quale è stata volturata, a favore della Società KOLLANT S.R.L. (in persona del legale rappresentante pro-tempore), con sede legale in Comune di Padova, via Trieste, 49/53 e operativa in Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio n. 72, Zona Industriale NIP;

SCARICHI IDRICI

Vista l'autorizzazione prot. n. 3055/10 dell'1 ottobre 2010, con la quale il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone ha autorizzato il sig. Samash Avraham Rami, in qualità di legale rappresentante della Società KOLLANT S.R.L. con sede legale in via Trieste, 49/53 a Padova e stabilimento nella Z.I. di Maniago (PN), via Ponte Giulio n. 72, ad effettuare lo scarico di acque reflue di uso civile, provenienti dall'insediamento, con recapito nella rete fognaria consortile;

Vista la domanda del 26 agosto 2014, acquisita dal Servizio competente in data 3 settembre 2014, con nota protocollo n. 24822, con la quale la Società KOLLANT S.R.L. con sede legale in Padova, via Trieste, 49/53 (di seguito indicata come Gestore) , ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte

Giulio n. 72, relativa a:

- "Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi", di cui al punto 4.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006";

Considerato che la domanda di AIA è stata presentata in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la nota prot. n. 24968 del 4 settembre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Viste le note prot. n. 24987 del 4 settembre 2014 e prot. n. 25710 del 15 settembre 2014, con le quali il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", al CATO "Occidentale" e al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 5 settembre 2014, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 3616 del 15 ottobre 2014, con la quale Sistema Ambiente S.r.l. ha comunicato che non sono previsti ed indicati scarichi di acque reflue in reti fognarie ed in impianti del servizio idrico integrato gestiti dalla Società stessa, precisando di non avere pertanto competenze al rilascio di pareri o autorizzazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 2417 del 14 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole al recapito di reflui civili ed assimilabili alla rete fognaria consortile;

Vista la nota prot. n. 76419 del 14 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole, relativamente agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e ha formulato delle osservazioni;

Vista la nota prot. n. 60203 del 18 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha chiesto integrazioni documentali;

Vista la nota prot. n. 38227 del 18 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, ha formulato delle osservazioni e chiesto integrazioni documentali;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta della Conferenza di servizi del 18 novembre 2014, convocata con la nota prot. n. 28313 del 15 ottobre 2014, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006;

Viste le note prot. n. 31759 del 25 novembre 2014 e prot. n. 32364 del 2 dicembre 2014, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", al CATO "Occidentale", al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e al Gestore, copia del verbale della Conferenza di servizi del 18 novembre 2014 e delle richieste di integrazioni di ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";

2) ha chiesto al Gestore di fornire, in numero di 7 copie cartacee o in una copia digitale, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota del 4 marzo 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con le citate note di ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";

Vista la nota prot. n. 6150 del 6 marzo 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al CATO "Occidentale" e al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, copia della documentazione integrativa fornita dal Gestore con la citata nota del 4 marzo 2015;

2) ha convocato, per il giorno 16 aprile 2015, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 14 aprile 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il gestore ha inviato documentazione integrativa a riscontro della richiesta della Provincia di Pordenone relativa alle acque di dilavamento dei piazzali e alle procedure di gestione delle emergenze;

Vista la nota prot. n. 23999 del 15 aprile 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole, riguardo gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. n. 27338 del 15 aprile 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", ha fatto delle segnalazioni;

Visto il verbale conclusivo della seconda seduta della Conferenza di servizi del 16 aprile 2015, convocata con la nota n. 6150 del 6 marzo 2015, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Preso atto che il Comune di Maniago, il CATO "Occidentale" e il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 16 aprile 2015;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

Viste le note prot. n. 10303 del 17 aprile 2015 e prot. n. 10448 del 20 aprile 2015, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il servizio competente ha inviato al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al CATO "Occidentale", al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e al Gestore, copia del verbale della Conferenza di servizi del 16 aprile 2015, la nota dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" datata 16 aprile 2015 e la dichiarazione del Gestore datata 14 aprile 2015;

Visto il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004, rilasciato dall'Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management SQS con sede in CH-3052 Zollikofen, Bernstrasse, 103, da cui risulta che dalla data del 2 novembre 2013, la Società KOLLANT S.R.L. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2004 per l'attività di "Sviluppo, produzione e commercializzazione di fitofarmaci ed affini" svolta presso il sito operativo di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 72, fino all'1 novembre 2016;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per validazione all'autorità competente, **la Relazione di riferimento**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente **la Relazione di riferimento**;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore:

1) di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la succitata Relazione di riferimento e di trasmetterne gli esiti al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) di trasmettere, in caso di esito positivo della succitata procedura, al Servizio competente, entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, la Relazione di riferimento;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

DECRETA

La Società KOLLANT S.R.L. con sede legale in Padova, via Trieste, 49/53, identificata dal codice fiscale 03346320967, è autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto 4.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 72, alle condizioni di cui agli Allegati 2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato 2 al presente decreto;
 - b) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 3 al presente decreto;
 - c) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
 - a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, al Comune di Maniago e alla Provincia di Pordenone, il rinnovo della certificazione ISO 14001;
 - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente, al Comune di Maniago e alla Provincia di Pordenone, il mancato rinnovo della stessa;
 - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, al Comune di Maniago e alla Provincia di Pordenone, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.
4. Entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore trasmette al Servizio competente gli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste o meno a suo carico l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.
5. In caso di esito positivo della procedura di cui al punto 4, il Gestore trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

1) decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1054 del 7 giugno 2006;

2) Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia - Qualità dell'Aria, della Provincia di Pordenone n. 3090 del 23 dicembre 2010;

3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);

SCARICHI IDRICI

1) autorizzazione del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone prot. n. 3055/10 dell'1 ottobre 2010;

2) autorizzazione allo scarico (Capo II, del Titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **12 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle

misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle

somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Società Kollant S.r.l., al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al CATO "Occidentale", al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

L'impianto è ubicato in via Ponte Giulio n.72 nel Comune di Maniago all'interno della zona industriale NIP gestita dal "Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone".

Il sito ricopre un'area complessiva di 15.732 m², di cui 4.127 m² circa sono di superficie coperta.

Dal punto di vista catastale il sito dell'impianto è censito al mappale 1451 del Foglio n. 30 del Comune di Maniago.

L'area su cui sorge lo stabilimento è classificata "Zona D.1.1 – zona industriale di interesse Regionale a gestione Consorzio NIP" al Piano Regolatore Generale Comunale (variante n° 38 al P.R.G.C.).

CICLO PRODUTTIVO

L'attività IPPC svolta all'interno dello stabilimento riguarda la produzione di prodotti fitosanitari ed è individuata al punto 4.4 dell'allegato VIII al decreto legislativo 152/2006 così come modificato dal decreto legislativo 46/2014, ovvero "fabbricazione di prodotti fitosanitari o biocidi".

Le lavorazioni principali dello stabilimento sono le seguenti:

- Produzione di lumachicida (a umido e a secco) in pellet;
- Produzione di raticidi in pellet e in polvere;
- Produzione di disinfestanti in pellet, granulare e polvere;
- Confezionamento di concimi e fitofarmaci in genere in granulare e polvere.

La capacità produttiva massima dell'impianto IPPC è stimata in:

- Metaldeide 5% - 3% a umido: 6.000 tonnellate annue
- Metaldeide 5% a secco: 3.000 tonnellate annue
- Prodotti in polvere e microgranulare: 500 tonnellate annue

A servizio delle linee produttive, sono installati n° 8 silos in vetroresina ad asse verticale e idonei all'accumulo di polveri e granuli. I silos di stoccaggio sono dotati di sistemi di depolverazione (venting) per il carico pneumatico.

I principi attivi per la produzione di agrofarmaci sono principalmente: brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, difenacoum, metaldeide, e rame sotto forma di ossicloruro.

Le fasi della produzione sia di polveri che di pellet sono miscelazione, trafilamento, essiccazione e stoccaggio.

La produzione di pellettati e granaglia avviene mediante la miscelazione e l'estrusione impiegando la macchina miscelatrice e la pellettatrice.

Nella fase di confezionamento viene effettuata l'immissione del prodotto in buste e poi in astuccio, oppure direttamente in astuccio. Il dosaggio dei granulari avviene mediante confezionatrici e nastratrici.

I prodotti finiti vengono quindi depositati in magazzino con l'impiego di carrelli elevatori e transpallet.

ENERGIA

Lo stabilimento non effettua produzione di energia.

L'energia termica consumata viene impiegata per poter alimentare alcune macchine e riscaldare gli ambienti di lavoro.

L'energia elettrica impiegata dallo stabilimento viene acquistata da terzi ed utilizzata per tutte le linee di produzione.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

All'interno dell'impianto sono presenti cinque punti di emissione associati alle fasi di produzione e cinque associati ai silos di stoccaggio di farine vegetali ed inerti.

I punti di emissione soggetti ad autorizzazione sono i seguenti:

punto	provenienza	altezza camino	Portata (Nm ³ /h)	Trattamento emissioni
E1	aspirazione reparto miscelazione granuli e polveri	6,5	7000	Scrubber + Filtro a maniche
E2	aspirazione reparto confezionamento granuli	6,1	16000	Filtro a maniche
E3	aspirazione reparto confezionamento polveri	6,5	10000	Filtro a maniche
E4	aspirazione reparto produzione pellet	6,5	30000	Filtro a maniche
E5	aspirazione polveri da essiccatoi di granuli lumachicidi	12	52000	Scrubber

I punti di emissione associati ai silos stoccaggio sono denominati E6, Esr1, Esr2, Esr3, Esr4.

Scarichi idrici

Nello stabilimento non sono presenti scarichi di acque industriali.

Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche avviene tramite il pozzetto S1 collegato al collettore consorziale della fognatura di via Ponte Giulio 72.

Emissioni sonore

Allo stato attuale il comune di Maniago non ha ancora approvato il regolamento di classificazione acustica comunale.

Le indagini acustiche svolte in data 30 e 31 luglio 2014 indicano che l'impianto rispetta i livelli di emissione acustica previsti dal D.P.C.M. 1/8/1991.

Rifiuti

I rifiuti prodotti dall'attività produttiva vengono gestiti con le modalità del deposito temporaneo e quindi non necessitano di autorizzazione.

Certificazioni ambientali

La società è in possesso di certificazione ambientale riconosciuta ISO14001.

La certificazione emessa in data 02/11/2013 dall'ente IQNet e SQS società con sede in Svizzera in via Bernstrasse, 103 – 3052 Zollikofen.(CH)

Il sistema di gestione della società è inoltre certificato secondo la norma internazionale di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

Lo stabilimento non appartiene alle aziende soggette agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.

In particolare le sostanze presenti in azienda, pur essendo comprese nelle tabelle allegate al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i, sono in quantità tali da escludere le procedure previste dagli art. 6, 7 e 8.

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Con riferimento al BREF comunitario "Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals" dell'agosto 2006 il gestore dichiara che non risultano presenti BAT applicabili al processo produttivo.

ALLEGATO 2

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 per l'adeguamento alle disposizioni del D.lgs 46/2014, viene rilasciata alla Società KOLLANT s.r.l. di produzione di prodotti fitosanitari e biocidi sito in via Ponte Giulio n.72 nel Comune di MANIAGO, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera a cui si applicano i seguenti limiti di emissione:

punti di emissione E1 (aspirazione reparto miscelazione granuli e polveri) E2 (aspirazione reparto confezionamento granuli) E3 (aspirazione reparto confezionamento polveri) E4 (aspirazione reparto produzione pellet) E5 (aspirazione polveri da essiccatoi di granuli lumachicidi)	
Sostanze	Limiti
Polveri totali	5 mg/Nmc
Rame e sui composti espressi come Cu	2,5 mg/Nmc

È altresì autorizzato il seguente punto di emissione in atmosfera

punto di emissione E6 (silos di stoccaggio inerti)	
Sostanze	Limiti
Polveri totali	10 mg/Nmc

Per il punto di emissione in atmosfera E6 la Società effettui un autocontrollo nelle più gravose condizioni di esercizio entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di AIA. Per gli anni successivi la Società è esonerata dall'effettuare i controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettui correttamente operazioni di manutenzione previste dal PMC.

Sono altresì presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

Punto di emissione	descrizione	note
EPS1	Impianto termico civile con PTN di circa 60 KW a metano	Non soggetto a autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c. 1.
EPS2	Impianto termico civile con PTN di circa 400 KW a metano	
EPS3	Impianto termico civile con PTN di circa 70 KW a metano	
EPS6 – EPS 13	Generatori aria calda per reintegro aria aspirata con PTN complessiva di circa 480 KW a metano	
EPS4 – EPS5	Impianti di combustione con PTN complessiva di circa 1500 kW a metano	Non soggetti a autorizzazione ai sensi dell'art. 271 c. 1 (allegato IV – parte I impianti di combustione)
EPS 14	Sala compressori	Non soggetto a autorizzazione ai sensi del Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 viste le definizioni di "inquinamento atmosferico" ed "emissione" di cui all'art. 268, comma 1, lettere a) e b).
ESR1, ESR2, ESR3, ESR4	Silos farinacei	Non soggetti a autorizzazione ai sensi dell'art. 271 c. 1 (allegato IV – parte I).

Prescrizioni per tutti i punti di emissione in atmosfera

1. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - a. il posizionamento delle prese di campionamento;
 - b. l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
2. tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza di AIA;

Prescrizioni per la riduzione delle emissioni diffuse

1. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e/o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di odori.

SCARICHI IDRICI

Nello stabilimento non sono presenti scarichi di acque industriali.

Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche avviene tramite il pozzetto S1 collegato al collettore consorziale della fognatura di via Ponte Giulio 72.

RUMORE

Nelle more dell'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di SMANIAGO, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

A seguito dell'approvazione della zonizzazione acustica lo stabilimento dovrà essere adeguato alle disposizioni del PCCA.

ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

ALLEGATO 3

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Ditta.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 12 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e AAS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, AAS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Kollant s.r.l.	Winand Rose
Società terza contraente	Come da comunicazione della società	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

inquinanti	E1 E2 E3 E4 E5	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
Polveri totali	X		triennale	Metodiche e priorità indicate in art. 271 comma 17 - D.Lgs. 152/06
Rame e composti	X		triennale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - *Sistemi di trattamento fumi*

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Scrubber+Filtri a maniche	Maniche filtranti (sostituzione a usura/rottura)	Perdita polveri perdita carico	Controllo deprimometro digitale settimanale	Registrazione attività su registro informatico
E2	Filtri a maniche	Maniche filtranti (sostituzione a usura/rottura)	Perdita polveri perdita carico	Controllo deprimometro digitale settimanale	Registrazione attività su registro informatico
E3	Filtri a maniche	Maniche filtranti (sostituzione a usura/rottura)	Perdita polveri perdita carico	Controllo deprimometro digitale settimanale	Registrazione attività su registro informatico
E4	Filtri a maniche	Maniche filtranti (sostituzione a usura/rottura)	Perdita polveri perdita carico	Controllo deprimometro digitale settimanale	Registrazione attività su registro informatico
E5	scrubber	Pulizia scrubber		Pulizia due volte l'anno	Registrazione attività su registro informatico

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E6, ESR1, ESR2, ESR3, ESR4	Filtri a cartucce	cartucce filtranti (sostituzione a usura/rottura)	Perdita polveri	Controllo depolveratore semestrale	Registrazione attività su registro informatico

Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, e comunque entro sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), la Ditta dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Rifiuti

La Società dovrà effettuare la caratterizzazione annuale dei rifiuti prodotti.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 4 e 5 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 4 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Linee produttive	Parametri di funzionamento	continua	Regime, arresto e avviamento	strumentale		Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)
Filtri e dotazioni sistemi di trattamento	Perdita di carico Δp	giornaliera	regime	Strumentale	polveri	Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)
	Riempimento contenitori polveri da controlavaggio	giornaliera	Non applicabile	Visiva	polveri	Registrazione anomalie
	Anomalie punti di emissione	giornaliera	regime	visiva	polveri	Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)

Tab. 5– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Linee produttive	<i>A seconda di quanto previsto nella scheda manutenzione macchina</i>	Giornaliera – settimanale – mensile	Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)
Impianto scrubber	<i>Svuotamento del serbatoio e lavaggio due volte l'anno</i>	1 volta all'anno o a guasto	
Filtro E1	<i>Sostituzione maniche filtranti</i>	A guasto	
	<i>Svuotamento giornaliero contenitore polveri di controlavaggio</i>	variabile	
Filtro E2	<i>Sostituzione maniche filtranti</i>	A guasto	
	<i>Svuotamento giornaliero contenitore polveri di controlavaggio</i>	variabile	
Filtro E3	<i>Sostituzione maniche filtranti</i>	A guasto	
	<i>Svuotamento giornaliero contenitore polveri di controlavaggio</i>	giornaliero	
Filtro E4	<i>Sostituzione maniche filtranti</i>	A guasto	
	<i>Controllo visivo riempimento big-bag</i>	variabile	

Controlli sui punti critici

Nella tabella 6 e 7 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 6- Punti critici degli impianti e dei processi produttivi

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Filtri e dotazioni sistemi di trattamento	Perdita di carico Δp	giornaliera	regime	Strumentale	polveri	Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)
	Riempimento contenitori polveri da controlavaggio	giornaliera	Non applicabile	visiva	polveri	
	Anomalie punti di emissione	giornaliera	regime	visiva	polveri	

Tab. 7 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Filtri e dotazioni sistemi di trattamento	<i>Sostituzione maniche filtranti</i>	A guasto	Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)
	<i>Svuotamento a necessità contenitore polveri di controlavaggio</i>	A necessità	

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 8 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 8 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasca interrata	integrità	annuale	Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)	-	-	-

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 9 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 9- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo elettrico per unità di prodotto	MWh/kg	Frequenza monitoraggio annuale	Registrazione su modulistica interna (sistema gestione QA)
Consumo gas per unità di prodotto	mc/kg		
Consumo acqua per unità di prodotto	mc/kg		
Produzione di rifiuti per unità di prodotto	kg/kg		

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 10, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 10

Tab . 10 - Attività a carico dell'Ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata	Totale interventi nel periodo di validità del Piano (dodici anni)
Visita di controllo in esercizio	3 anni	Emissioni in atmosfera	4
		rifiuti	
		Clima acustico	

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.